



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **358**

Numero Settoriale **76**

del **03-08-2023**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI. CIG: ZF03C00F0F.

Vista la proposta di determinazione num. 57/2023 del 31-07-2023, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT. GABRIELE SANCASSANI

Proposta di determinazione num. 57 / 2023 del 31-07-2023 avente ad Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI. CIG: ZF03C00F0F.

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale informatico da destinare a vari uffici comunali per il loro regolare funzionamento;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Richiamato l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23 ter, del D.L. 90/2014, in forza del quale si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, fermo restando l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 (art. 1 comma 130 finanziaria 2019) euro di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Richiamato altresì l'art. 1 c. 512 della L. 208/2015 che prevede l'obbligo di acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, ciò nei limiti dei beni e servizi disponibili;

Visto altresì l'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 che afferma l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura dei prodotti in oggetto mentre gli articoli risultano essere presenti nel mercato elettronico della P.A.;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le fasi di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare il comma 2 che stabilisce, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante adotta l'atto che ne individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato ai sensi del richiamato art. 17 e ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:

- il fine del contratto è quello di garantire il regolare funzionamento di tutti gli uffici comunali adeguando le attrezzature informatiche in dotazione al personale;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del seguente materiale informatico:

a) n. 2 web cam con microfono

b) n. 2 casse USB

c) n. 1 pistola lettura codice a barre

d) n. 1 Docking Station con ingresso USB

e) n. 1 cuffia con attacco RJ9

f) n. 1 monitor da 27" con casse incorporate

g) n. 10 dischi SSD da 500Gb da 2.5" attacco SATA 3

- il contratto verrà stipulato mediante invio dell'ordine tramite la piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/23, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- le clausole contrattuali sono quelle previste dalle condizioni generali di partecipazione al MEPA e dal disciplinare di gara;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/23 (forniture di importo inferiore a € 140.000,00);
- rispetto del principio di rotazione dell'affidamento di cui all'art. 49 pur rientrando nei limiti di cui al comma 6;

Rilevato, preliminarmente, come la fornitura di cui in oggetto non può rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Considerato che:

- l'allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema d'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che in data 25.07.2023 è stata pubblicata la trattativa diretta per la fornitura del materiale informatico di cui all'allegato disciplinare (termine ultimo per l'invio dell'offerta fissato al 29.07.2023 alle ore 23.59), tramite la piattaforma telematica MEPA di Consip, è stata richiesta offerta per l'affidamento al seguente operatore economico: Niwa Italia Srl con sede legale in Padova in via Giolitti n. 43 CF/P.IVA 04856860285;

Vista l'offerta pervenuta ammontante a:

TIPOLOGIA	QUANTITA'	CADAUNO NETTO	TOTALE NETTO
Web cam con microfono	2	€ 17,90	€ 35,80
Casse USB speaker	2	€ 14,40	€ 28,80

Pistola lettura codice a barre senza supporto	1	€ 39,00	€ 39,00
Docking station con ingresso USB	1	€ 24,00	€ 24,00
Cuffia con adattatore RJ9	1	€ 13,90	€ 13,90
Monitor da 27" con casse incorporate	1	€ 139,00	€ 139,00
Dischi SSD da 500 Gb da 2.5" attacco SATA3	10	€ 24,90	€ 249,00
Totale Netto			€ 529,50

Visto che il legale rappresentante della società sopra citata ha dichiarato ai sensi del T.U. 445/2000 e smi:

- l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 98 del D.Lgs. 36/2023;
- la regolarità ai fini del DURC con validità al 03.11.2023;
- il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e smi del c.d. pantouflage, non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Calolziocorte, che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
- trattandosi di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ed ai sensi dell'art. 52 del Codice la verifica delle dichiarazioni verrà effettuata successivamente dalla Stazione Appaltante, in caso questa venga sorteggiata sulla base del campione individuato dall'amministrazione;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Ritenuto di affidare alla ditta Niwa Srl, con sede legale in Padova in Via Giolitti n. 43 C.F./P.I. 04856860285 la fornitura in oggetto per un importo di € 529,50 + IVA € 116,49 per un totale complessivo di € 645,99 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del

codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale n. 48 dell'01.08.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa ad interim del Settore Servizi Economico-Finanziari al dott. Gabriele Sancassani e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche"

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 44 del 23.06.2023, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

P R O P O N E

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di affidare la fornitura in premessa descritta alla ditta Niwa Italia Srl con sede legale in Padova in Via Giolitti n. 43 P.I./C.F.: 04856860285, ai prezzi ed alle condizioni di esecuzione di cui all'unità offerta della ditta stessa acquisita tramite trattativa diretta svolta sul Market Place di Consip ;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 529,50 IVA esclusa per un totale di € 645,99 trova imputazione sui fondi disponibili del cap. 192 del bilancio 2023;
4. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 per i motivi di cui all'art. 55 del codice;
5. ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:
 - a. la ditta Niwa Italia Srl con sede legale in Padova - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - b. la ditta Niwa Italia Srl con sede legale in Padova - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
 - c. la ditta Niwa Italia Srl con sede legale in Padova - obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)
6. di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2023;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

02 agosto 2023

Il proponente: Cristina Valsecchi